

COMUNE DI MISILMERI

(Città Metropolitana di Palermo)

☎ 091/8711300 (PBX) Telefax 091/8733384

www.comune.misilmeri.pa.it

Prot. n. 1125

Ai Responsabili delle Aree.

e, p.c.,

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Sindaco

Ai Componenti la G.C.

Al Collegio dei Revisori dei Conti

All'O.I.V.

Sede

Direttiva n. 2

Oggetto: Proposte di riconoscimento debito fuori bilancio istruttoria, competenza e tempi.
Direttiva.

L'aumento considerevole di fattispecie riconducibili ai debiti fuori bilancio specialmente negli ultimi tempi comincia ad assumere per questo Ente un rilievo tale da rappresentare un fattore che potrebbe incidere negativamente sul mantenimento degli equilibri di bilancio.

Scopo della presente direttiva è quello di definire gli aspetti procedurali del riconoscimento dei debiti, tempi e modi per un costante monitoraggio della situazione debitoria la cui omissione potrebbe rendere necessario anche il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243 bis del TUEL e alle conseguenti azioni di responsabilità per i Funzionari e gli Amministratori.

La presente direttiva scaturisce anche dalla richiesta avanzata durante la seduta del CC del 28.12.2017 e ribadita dai componenti della conferenza dei capigruppo in data 05.01.2018 con la nota di prot. n. 387.

I principi generali dell'Ordinamento richiedono ai Funzionari e agli Amministratori degli Enti Locali di evidenziare con tempestività le passività che possono essere suscettibili di determinare debiti fuori bilancio riconducibili alle tassative, ipotesi prevista dall'art. 194 del D.Lvo n. 267/2000.

La mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità per funzionari e responsabili.

Istruttoria e competenze

La responsabilità della proposta di deliberazione per il riconoscimento di debito spetta di norma al responsabile di Area competente per materia, vale a dire l'Area cui per competenze assegnate, è

riconducibile la ragione giuridica dell'insorgere del debito.

Tale adempimento deve essere realizzato previa idonea istruttoria che in relazione a ciascun debito evidenzi le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese. Fuori dei casi di riconoscimento del debito derivante dalla sentenza esecutiva ex c. 1° lett. a) del citato art. 194 “ ciò che legittima la riconoscibilità della posizione debitoria maturata al di fuori della previsione autorizzatoria del bilancio è l'accertata e dimostrata utilità e arricchimento per l'Ente (Corte dei Conti – sez giurisdizionale Reg. Calabria del 06.09.2016 n. 197);

Lo scopo non è quello di riconoscere il debito fuori bilancio tout court, ma se questo sia o meno legittimo.

Ciò significa che quando si predispose la proposta, oltre ad acquisire i pareri, bisognerà indicare tutti i riferimenti che supportano la legittimità e la dimostrazione dell'avvenuto arricchimento per l'Ente.

Ne consegue che il primo adempimento istruttorio è la verifica della legittimità del debito che è stato generato in violazione delle procedure di formazione degli atti contabili; il debito fuori bilancio resta infatti una deviazione patologica del percorso gestionale improntato ai principi di universalità, veridicità pubblicità e chiarezza del bilancio (principio contabile n. 2 per gli Enti Locali).

Si ricorda che il debito deve avere ai fini del riconoscimento quale requisiti imprescindibili, i caratteri della:

Certezza: cioè effettiva esistenza della obbligazione di dare;

Liquidità: cioè deve essere individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nell'ammontare e l'importo sia determinato.

Esigibilità: il pagamento non sia dilazionato da condizioni o termini.

Come prima detto, la redazione della proposta compete al responsabile dell'Area a cui astrattamente è imputabile il debito assunto al di fuori degli schemi di bilancio su proposta del Responsabile del procedimento.

Il lavoro istruttorio del Responsabile del Procedimento incaricato dal Responsabile dell'Area, deve riguardare la corretta ricostruzione del fatto e la riconducibilità dello stesso ad una delle 4 tipologie previste dall'art. 194 del TUEL.

La spesa deve trovare un logico nesso di collegamento con gli interessi pubblici che devono essere tutelati.

Qualora la spesa non si ritenga legittima oppure non determina un arricchimento per l'Ente o addirittura può arrecare un danno, il parere tecnico e l'istruttoria non possono che essere negativi e il relativo debito non è riconoscibile; è indubbio che i debiti fuori bilancio (relativi all'acquisizione di beni e/ o servizi) non riconoscibili rimangono a carico dell'Amministrazione o del dipendente che li ha ordinati

Ne consegue che il parere tecnico deve certificare non solo la riconducibilità alle 4 tipologie di debiti previsti dall'ordinamento, ma soprattutto per i debiti previsti dal comma 1) lett.e) l'arricchimento che l'Ente ha ricevuto dalla prestazione.

Un utile indicatore alla nozione e quantificazione dell'arricchimento si desume dalle disposizioni contenute nell'art. 2041 Cod Civ e nella elaborazione giurisprudenziale in tema di ingiustificato arricchimento della pubblica Amministrazione.

Secondo la Giurisprudenza contabile (Corte dei Conti sez. - Giuris. Regione Sardegna 26.02.1994 n. 99), la quantificazione dell'arricchimento va calcolata in base al principio fissato nel citato art. 2041 del CC.

La spesa si scinde in 2 componenti:

- Quella corrispondente al valore materiale della prestazione (arricchimento);
- Quella pari alla differenza tra il costo sopportato dal terzo (diminuzione patrimoniale) e il valore predetto, differenza solitamente ragguagliabile al guadagno di impresa. Tale parte residua resta al di fuori dell'arricchimento e va imputata al soggetto (Amministratore o dipendente) che ha consentito la spesa senza la preventiva delibera completa di impegno contabile. Dal punto di vista operativo occorre quindi ove comprovata la utilità e l'arricchimento per l'Ente, procedere al riconoscimento del debito al netto del c.d., utile di impresa, quota quest'ultima che potrà essere recuperata dal creditore agendo direttamente nei confronti del funzionario o amministratore che ha disposto l'ordine in assenza del preventivo impegno di spesa.

Ai fini della quantificazione del predetto utile di impresa può farsi riferimento alla giurisprudenza amministrativa e della Corte dei Conti consolidatasi in tema di danno alla concorrenza.

La proposta di deliberazione del riconoscimento del debito dovrà contenere una dichiarazione da sottoscrivere a cura del Responsabile di Area, dal quale si deduce:

- che l'opera è stata realizzata e la fornitura dei beni e servizi è avvenuta per finalità pubblica istituzionale;
- che dalla documentazione acquisita è possibile valutare la congruità dei prezzi praticati;
- la quantificazione dell'ingiustificato arricchimento della Pubblica Amministrazione;
- che il debito non sia caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 C.C.

I pareri

La proposta di deliberazione così istruita va corredata dal parere tecnico (art. 49 e 147 bis del TUEL) del Responsabile dell'Area e di compatibilità monetaria, ovvero la certificazione del rispetto nonostante il nuovo impegno da assumere per liquidare il debito – del principio del pareggio del bilancio ai sensi dell'art. 183 comma 8 del TUEL reso dal responsabile del Servizio Finanziario;

Il parere tecnico dovrà certificare la riconducibilità del debito alle fattispecie previste dall'art. 194 e soprattutto l'arricchimento che l'Ente ha ricevuto dalla prestazione con le modalità sopra dette.

Il Responsabile dell'Area II Economico-Finanziaria, di concerto con l'Amministrazione Comunale e in assenza o insufficienza di risorse finanziarie, dovrà adottare gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione riutilizzando le fonti di finanziamenti di cui all'art. 197 comma 2 lett. a), art. 193 comma 4 e 3 e art. 194 comma 2 e 3, al fine di pervenire ad un pronto e immediato riconoscimento ed evitare la maturazione di interessi e spese legali a carico dell'Ente.

Il parere dell'organo di revisione costituisce il sigillo alla proponibilità in consiglio comunale della proposta in quanto tenuto a verificare anche l'adeguatezza dell'istruttoria e i pareri resi esercitando un riscontro fondamentale sulle responsabilità per eventuali danni erariali.

Il ruolo del Consiglio Comunale

Esaurita la fase istruttoria come sopra riportata, il ruolo e la funzione del Consiglio Comunale diventa di fondamentale importanza e non possono sottrarsi anche le eventuali responsabilità dei consiglieri nel caso in cui su una legittima proposta di riconoscimento, il consiglio non si esprima, e non consenta il pagamento.

In particolare nel caso di sentenza di condanna è indubbio che la funzione più importante è affidata al Consiglio Comunale.

Nel caso di debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il significato del Provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere la legittimità del debito che esiste, ma ricondurre al sistema di bilancio, un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso (principio contabile n. 2 punto 101);

Si tratta pertanto di un atto che per sua natura è caratterizzata dall'assenza di discrezionalità per via

del provvedimento giudiziario a monte, che accertando il diritto del credito del terzo, rende agevole la riconduzione al sistema di bilancio, di un fenomeno di rilevanza finanziaria maturato all'esterno di esso.

Il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, derivante la sentenza esecutiva, non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione. Il medesimo riconoscimento, pertanto deve essere accompagnato dalla riserva di ulteriori impugnazioni ove possibili e opportune (principio contabile n. 2 punto 102).

Nel caso di sentenza esecutiva al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, la convocazione del Consiglio Comunale per l'adozione delle misure di riequilibrio, deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge.. (principio contabile n. 2 punto 103.)

Ciò significa che il riconoscimento del debito fuori bilancio del Consiglio Comunale, deve concludersi nel termine massimo di 120 giorni dalla notifica del titolo.

A tal proposito si osserva che ai sensi dell'art. 14 del D.L. 31.12.1996 n. 669, le procedure esecutive ai danni di una Pubblica Amministrazione non possono essere intraprese prima del passaggio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo.

La Corte dei Conti sezione di controllo per la Regione Sicilia Adunanza Generale in sede consultiva con la deliberazione n. 189/2014/PAR ha posto particolare attenzione sull'imprescindibile attività valutativa da parte dell'organo consiliare, che essendo ascrivibile alla funzione di indirizzo e controllo politico amministrativo, non ammette alcuna possibilità di interposizione sia pure in via di urgenza da parte di altri organi, osservando che l'art. 194 individua tassativamente i presupposti per ricondurre le suddette obbligazioni del sistema di bilancio.

Si ribadisce che la deliberazione che riconosce il debito deve essere tesa ad accertare la riconducibilità del debito ad una delle fattispecie prevista dall'art. 194 nonché alle cause che hanno originato l'obbligo anche al fine di evidenziare eventuali responsabilità.

Alluopo si rammenta che secondo un recente orientamento della Corte dei Conti sez. Giurisdizionale Molise – sentenza n. 45/2016, il riconoscimento del debito fuori bilancio per la copertura di spese del tutto prevedibili e programabili pur nel contemporaneo della valutazione dell'eventuale vantaggio ottenuto dall'Ente identifica per le casse comunali, un danno erariale per "somma negligenza, in imperdonabile leggerezza ed evidente incuria degli interessi pubblici". fonte di responsabilità per colpa grave.

Il pagamento degli interessi di mora

Gli oneri per gli interessi di mora conseguenti al ritardato pagamento di forniture e/o servizi, non sono di norma riconoscibili quali debiti fuori bilancio in quanto nessuna utilità e arricchimento consegue all'Ente.

Il ritardo nel pagamento può tuttavia avere origini diverse in quanto spesso può essere determinato da un'assenza di copertura finanziaria. Cio è suscettibile di innescare un meccanismo per il quale il Comune sia chiamato in giudizio per il pagamento della sorte e degli interessi addivenendo così ad un debito di cui alla lettera a) del citato comma 1 dell'art. 194 TUEL subendo le ulteriori conseguenze negative della condanna alle spese del giudizio in tali fattispecie, conformemente con quanto espresso dalla Corte dei Conti, sez. Controllo Puglia, con parere 23.07.2015 n. 149, si ritiene che se l'obbligazione degli interessi scaturisca dal mancato pagamento di un credito certo, liquido ed esigibile del creditore, l'Ente debitore dovrà verificare la fondatezza e la correttezza delle richieste della parte privata, valutando, eventualmente l'opportunità di giungere ad un'accordo transattivo in cui dovranno, ovviamente, essere ben chiare le reciproche concessioni (cod.civ., art. 1965).

L'Amministratore dovrà assumere tempestivamente l'impegno di spesa e provvedere, quanto prima, al relativo pagamento per evitare il proliferare di ulteriori interessi ed il rischio di subire azioni

esecutive in sede di giudizio.

Con riferimento ai ritardi nella sezione dei pagamenti da parte della p.a., forieri di inevitabili contenziosi, è utile quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. a) – n. 2 del Decreto Legge 1.07.2009, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, secondo cui *"al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente numero comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'Amministrazione adotta le opportune iniziative che di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi (...)".*

La norma, al fine precipuo di evitare i danni connessi agli interessi sanzionatori eventualmente applicati, ai sensi del d.lgs. 192/12, in caso di ritardo nei pagamenti, introduce uno specifico obbligo di programmazione dei pagamenti, finalizzato anche a contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui al patto di stabilità.

La Corte dei Conti a sezioni riunite in sede di controllo con pronuncia n. 28/CONTR/2010 del 4 giugno 2010, ha avuto modo di affermare che l'Amministrazione deve "programmare i pagamenti secondo modalità che consentano di coniugare le aspettative di adempimento nei termini (senza generare ritardi inesorabilmente fonte di responsabilità) con il rispetto dei saldi di cassa imposti dal registratore".

Conclusioni


Al fine di conformare le proposte di riconoscimento ai contenuti della presente direttiva, con riferimento a tutte le proposte di riconoscimento di debito fuori bilancio, si dispone la formulazione delle stesse, da parte dei Responsabili di Area competenti per materia utilizzando, gli schemi di proposta e di relazione istruttoria, allegati che saranno trasmessi, unitamente alla presente e che riportano, in diritto, le notizie e gli elementi utili per un consapevole e legittimo riconoscimento dei debiti da parte dell'organo consiliare.


Si allegano:

- Schema di proposta di riconoscimento debiti fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a);
- Schema di proposta di riconoscimento debiti fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. e);
- Scheda di rilevazione del debito.

Le SS.LL., sono dunque invitate ad attenersi scrupolosamente alla presente direttiva. Quanto disposto costituisce obiettivo ai fini della valutazione del risultato e ai fini della valutazione in ordine ad eventuali profili di responsabilità amministrativa.

Misilmeri li 12-01-2018

Il Segretario Generale
Dot.ssa Pietra Quartuccio




COMUNE DI MISILMERI

(Città Metropolitana di Palermo)

☎ 091/8711300 (PBX) Telefax 091/8733384

www.comune.misilmeri.pa.it

Proposta di deliberazione di Consiglio comunale

Proponente: Area _____

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. e) D.lgs. 267/2000 per la fornitura/prestazione _____

Premesso che:

- il testo unico degli enti locali definisce puntualmente le regole per l'assunzione di impegni mediante la previsione normativa di cui all'art. 191, in base alla quale gli enti possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione di copertura finanziaria del responsabile del servizio economico finanziario;
- nell'ordinamento degli enti locali la disciplina del riconoscimento dei debiti fuori bilancio è affidata all'art 194 d. lgs 18.08.2000 n. 267 (TUEL) che individua, con elencazione ritenuta tassativa, le tipologie di debiti che, pur generate al di fuori delle predette regole giuscontabili, possono essere ammesse alla procedura del riconoscimento e così essere regolarizzate in contabilità;

Considerato che:

- il debito fuori bilancio rappresenta un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali;
- per ricondurre all'alveo della contabilità pubblica tale obbligazione è necessaria una determinata procedura amministrativa di competenza del consiglio comunale;
- le situazioni di debito per acquisizione di beni e servizi sorte in violazione dei commi 1, 2, e 3 dell'art. 191 del TUEL non possono essere immediatamente riconducibili al sistema di bilancio dell'ente, con la conseguenza che per esse si dovrà configurare un rapporto obbligatorio diretto tra il privato creditore e il pubblico funzionario e/o amministratore che risulta responsabile del debito insorto a carico dell'ente ma solo "per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e);

- l'art 194, comma 1, lett. e) del d. L.gs 267/00 prevede il riconoscimento dei debiti fuori bilancio per acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del TUEL, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;
- la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma (accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l'ente), ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 C.C.
- la sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con parere n. 11/06 del 07/11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art. 194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;
- la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma (rispetto all'arricchimento) spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'Ente;

Considerato, altresì, che:

- i due requisiti richiesti dall'art 194, comma 1, lett. e) - utilità e arricchimento - devono coesistere, cioè il debito fuori bilancio deve essere conseguente a spese effettuate per le funzioni di competenza dell'Ente, fatto che ne individua l'utilità, e deve esserne derivato all'Ente un arricchimento;
- l'arricchimento va stabilito con riferimento alla congruità dei prezzi, sulla base delle indicazioni e delle rilevazioni del mercato o dei prezziari e tariffe approvati da enti pubblici, a ciò deputati, o dagli ordini professionali;
- l'arricchimento corrisponde alla diminuzione patrimoniale sofferta senza giusta causa dal soggetto privato e terzo, che va indennizzato nei limiti dell'arricchimento ottenuto dall'ente '. mentre il pagamento della restante parte del debito (cd "utile di impresa") deve essere richiesto a chi ha ordinato o reso possibile la fornitura;

Atteso che è pervenuta richiesta di pagamento da parte della ditta _____ per la fornitura/prestazione effettuata in data _____ su ordine effettuato da _____;

Tenuto conto che non si è proceduto ad impegnare nell'esercizio _____ le relative somme necessarie al pagamento di tali forniture in violazione delle disposizioni contenute nell'art. 191 del TUEL per _____ (indicare le ragioni se conosciute);

Ritenuto che la fattispecie sopra indicata configuri l'ipotesi di debiti fuori bilancio per i quali il primo comma, lett.e) dell'art. 194 del d. L.gs. n. 267/2000 consente la legittimazione;

Dato atto che:

- l'acquisizione di beni / servizi di cui sopra è avvenuta nell'ambito delle necessità gestionali di erogazione dei seguenti servizi comunali: _____;

- i beni / servizi acquistati hanno effettivamente prodotto un'utilità nell'attività di erogazione dei vari servizi poiché in assenza degli stessi _____;

- relativamente all'arricchimento prodotto, dalle analisi di mercato effettuate, le cui risultanze sono riportate nella relazione istruttoria allegata al presente provvedimento, i prezzi di acquisto si sono rivelati congrui anche in rapporto ai tariffari di fornitori concorrenti (*oppure l'arricchimento può essere stimato in € _____*);

- la spesa in argomento non comprende interessi, spese giudiziali o rivalutazione monetaria ed è parametrata alla sola "diminuzione patrimoniale" subita dalla ditta, senza tenere in alcuna considerazione il "guadagno sperato" e cioè il cd "utile di impresa";

Preso atto che per il suddetto provvedimento di riconoscimento possono essere utilizzate tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili;

Vista la relazione istruttoria, allegata al presente atto sub lett.a), riportante le motivazioni in ordine alla "acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191 e la dimostrazione che la spesa ha comportato un arricchimento nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in relazione al disposto di cui agli artt. 53 e 55, comma S, della legge 8/6/1990, n. 142 recepiti dall'art. 1, comma 1, lett.i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, dell'art. 13 della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44 e degli artt. 49,147 bis, comma 1 e 153, comma S, del decreto legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.,


Visto l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003) che ha disposto che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della corte dei conti.

Visto il parere del collegio dei revisori dei conti espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 6, del TUEL;

P.Q.S.

PROPONE

1. Dare atto che è accertato e dimostrato che la spesa ha comportato un arricchimento nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;
2. Di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio indicato in premessa per un importo complessivo pari a € _____ derivante da obbligazione maturata in violazione della procedura di assunzione dell'impegno di spesa prescritta dall'art.191, commi 1- 3, del D. L.gs. 267/2000;
3. Di impegnare la somma di euro _____ in favore di _____ dando atto che la predetta somma trova copertura *nell'intervento denominato* “ _____ ” del bilancio di previsione _____;
4. Di demandare al Responsabile dell'Area _____ la predisposizione del provvedimento di liquidazione del debito fuori bilancio;
5. Di trasmettere il presente provvedimento alla sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 289/2002;
6. Di dare atto che la presente deliberazione consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio verrà allegata, in copia, al rendiconto della gestione in corso ai sensi dell'articolo 193, comma 2, del D.Lgs. 267/2000;
7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza della sua attuazione riveniente dal già ritardato pagamento produttivo di danni.



COMUNE DI MISILMERI

(Città Metropolitana di Palermo)

☎ 091/8711300 (PBX) Telefax 091/8733384

www.comune.misilmeri.pa.it

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale

Proponente: Area _____

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio' ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. a) d. lgs, 267/2000 derivante da sentenza esecutiva del _____

Premesso che:

- il testo unico degli enti locali definisce puntualmente le regole per l'assunzione di impegni mediante la previsione normativa di cui all'art. 191, in base alla quale gli enti possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione di copertura finanziaria del responsabile del servizio economico finanziario;

- nell'ordinamento degli enti locali la disciplina del riconoscimento dei debiti fuori bilancio è affidata all'art 194 d. lgs 18.08.2000 n. 267 (TUEL) che individua, con elencazione ritenuta tassativa, le tipologie di debiti che, pur generate al di fuori delle predette regole giuscontabili, possono essere ammesse alla procedura del riconoscimento e così essere regola rizzate in contabilità;

Considerato che:

- il debito fuori bilancio rappresenta un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali;
- per ricondurre all'alveo della contabilità pubblica tale obbligazione è necessaria una determinata procedura amministrativa si competenza del consiglio comunale;
- l'art 194, comma 1, lett. a) del d. lgs 267/00 prevede il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

Considerato altresì, che nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del consiglio non è quello di riconoscere la legittimità del debito che si impone all'ente in virtù della forza imperativa del provvedimento giudiziale, tanto che il consiglio non ha alcun margine di valutazione sulla legittimità degli stessi, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso e di verificare la necessità di adottare provvedimenti di riequilibrio finanziario;

Atteso che (indicare gli elementi di fatto pertinenti e rilevanti per lo specifico atto amministrativo proposto);

Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in relazione al disposto di cui agli artt. 53 e 55, comma 5, della legge 8/6/1990, n.142 recepiti dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, dell'art. 13 della L.r. 3 dicembre 1991, n. 44 e degli artt. 49, 147 bis, comma 1 e 153, comma 5, del decreto legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i;

Visto l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003) che ha disposto che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della corte dei conti.


Visto il parere del collegio dei revisori dei conti reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 6, del TUEL;

P.Q.S.

PROPONE

1. Di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio indicato in premessa per un importo complessivo pari a € _____ derivante da sentenza _____;
2. Di impegnare la somma di euro _____ in favore di _____ dando atto che la predetta somma trova copertura nell'"intervento denominato" _____ " del bilancio di previsione;
3. Di demandare al Responsabile dell'Area la predisposizione del provvedimento di liquidazione del debito fuori bilancio;
4. Di trasmettere il presente provvedimento alla sezione giurisdizionale della corte dei conti per la regione siciliana, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 289/2002;
5. Di dare atto che la presente deliberazione consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio verrà allegata, in copia, al rendiconto della gestione in corso ai sensi dell'articolo 193, comma 2, del d. Lgs. 267/2000;
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza della sua attuazione riveniente dal già ritardato pagamento produttivo di danni.

Allegato "A"



COMUNE DI MISILMERI

(Città Metropolitana di Palermo)

Area _____

Relazione istruttoria per il riconoscimento debiti fuori bilancio per _____

Creditore: _____

Oggetto della spesa: _____

Tipo ed estremi del documento comprovante la spesa (*n. e data fattura e altra documentazione probatoria*): _____

Epoca in cui è sorta l'obbligazione: _____

Importo lordo riconoscibile: _____ esclusi interessi per € _____

e altri oneri accessori _____ per € _____ e utile impresa
nella misura del _____ % non riconoscibili.

Causa, fine ed utilità pubblica conseguita: _____

Motivo per il quale non è stato adottato il provvedimento amministrativo di impegno: _____

Il sottoscritto dipendente responsabile del servizio _____, per conoscenza diretta
o sulla base di documentazione acquisita agli atti:

Attesta

- che la prestazione è stata regolarmente eseguita per finalità istituzionali;
- che il responsabile del debito fuori bilancio di cui alla presente proposta di deliberazione è individuato nel sig. _____ il quale all'epoca dei fatti prestava servizio presso _____ (indicare ufficio) oppure ricopriva la carica _____.

oppure

che il responsabile del debito fuori bilancio di cui alla presente proposta di deliberazione non è individuabile alcun soggetto responsabile per le motivazioni in appresso indicate:

Dichiara

1. che le notizie e gli elementi sopra descritti corrispondono a verità e sono stati controllati;
2. che la prestazione è stata resa;
3. che sulla base di riscontri tecnico-contabili i prezzi sono da ritenersi congrui;
4. che il presente debito fuori bilancio non è caduto in prescrizione ai sensi degli articoli 2934 e seguenti del codice civile e che lo stesso non trova copertura, né totale né parziale, fra i residui passivi risultanti dall'ultimo conto consuntivo approvato e regolarmente assunti ex art. 191 T.U.

Data _____

Il Responsabile dell'Area
